



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di Civitavecchia

ORDINANZA n.92/2009

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia;

- CONSIDERATA** la necessità di rendere più chiara e dettagliata la normativa in materia di emissioni di fumo da parte delle navi che scalano il porto di Civitavecchia, introducendo norme esplicative più specifiche al riguardo;
- RITENUTO** necessario, al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente, dettare disposizioni che consentano di limitare al massimo le emissioni di fumo in area portuale da parte delle suddette unità;
- CONSIDERATO** che il cospicuo incremento del traffico navale, registratosi negli ultimi anni all'interno del porto di Civitavecchia, ha contribuito ad aumentare il rischio di inquinamento atmosferico con grave pregiudizio sia per l'ambiente portuale che per il contiguo agglomerato urbano di Civitavecchia;
- RITENUTA** pertanto la necessità di limitare al massimo i tempi di pre-riscaldamento e di utilizzo – nella fase di massimo sforzo - delle macchine di bordo;
- VISTA** la normativa in materia di riduzione del tenore di zolfo nei combustibili marittimi, di cui al D.L.vo 205/2007 in data 6.11.07, recepita all'interno del D.lvo n°152/2006 in data 3.04.06 "Norme in materia ambientale";
- VISTI** Gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con **R.D. 30 marzo 1942**, n° 327 e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con **D.P.R. 15 febbraio 1952**, n° 328;

ORDINA

ART.1

- a) nella fase di ingresso al Porto di Civitavecchia, e sino al completamento della manovra di ormeggio, le navi dovranno regolare i propri propulsori in maniera da limitare al massimo le emissioni di fumo da esse causate, provvedendo a regolare al regime minimo possibile i propri generatori di bordo quanto prima dopo l'ormeggio, e comunque evitando di provocare emissioni di fumo dense, continue ed abbondanti
- b) nella fase di pre-riscaldamento prima della partenza dal Porto di Civitavecchia, nei 15 minuti precedenti il disormeggio - o comunque il più tardi possibile prima della partenza -, le navi dovranno regolare i propri propulsori in maniera da limitare al massimo le emissioni di fumo da esse causate.

ART.2

Le navi in ingresso ed in uscita, fermo restando il rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 1, dovranno effettuare le manovre in ormeggio e disormeggio, ingresso e partenza, in maniera da garantire in ogni momento il mantenimento di standard di sicurezza della navigazione tali da assicurare l'effettuazione in totale sicurezza delle predette manovre.

ART.3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dagli articoli 650 e/o 674 del Codice Penale. Il personale della Capitaneria di Porto e gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Civitavecchia, 11.08.2009

IL COMANDANTE
F.to C.V.(CP) Piero PELLIZZARI